

REGOLAMENTO (CEE) N. 841/88 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1336/86 che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 744/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1336/86 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 776/87 ⁽⁴⁾, dispone che quando il versamento di un'indennità di almeno 6 ECU a tutti gli aventi diritto per la cessazione della produzione lattiera non permette di raggiungere le riduzioni previste, i fondi comunitari rimasti inutilizzati sono versati ai produttori i cui quantitativi di riferimento sono ridotti; che occorre prevedere il caso in cui, in considerazione delle esigenze di carattere economico e strutturale della produzione lattiera in uno Stato membro, può essere necessario prevedere che questi fondi siano destinati anche al finanzia-

mento delle misure di ristrutturazione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, primo trattino di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1336/86 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, secondo trattino, la parte degli importi disponibili può anche essere utilizzata alle condizioni di cui al secondo comma, primo trattino, se ciò si rende necessario tenuto conto della situazione economica e strutturale della produzione lattiera in uno Stato membro.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

I. KIECHLE

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 8.